

OGGETTO: Ditta MATEMA srl con sede in Comune di Saluggia- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59 del 13/03/2013. **Presa d'atto del parere del Comune di Saluggia – scarico di “interesse comunale” ai sensi degli artt. 2 della LR 48/93 e 56 della LR 44/2000 e invio al SUAP competente per il rilascio del provvedimento finale.**

Spett.le SUAP del Comune di Saluggia
saluggia@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Spett. Comune di Saluggia
saluggia@cert.ruparpiemonte.it

Con la presente, si comunica che, in data 04.08.2017 PEC di arrivo n. 22189, è pervenuta, trasmessa dal SUAP del Comune di Saluggia, l'istanza presentata dalla Ditta MATEMA srl, con sede legale in Via Faldella, 32 per l'attività svolta in Via Fiandesio, nel Comune di Saluggia, volta ad ottenere ai sensi dell'ex D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi ad un centro commerciale in strati superficiali del sottosuolo (dispersione al terreno mediante sub-irrigazione).

Trattandosi di scarico di interesse comunale ai sensi degli artt.2 della LR 48/93 e 56 della 44/2000 con PEC n.22981 del 22/08/2017 questa Amministrazione ha chiesto al Comune di Saluggia, di esprimersi in merito all'istanza.

Il Comune di Saluggia ha interpellato Arpa – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est che si è espressa con parere pervenuto con PEC n. 23003 del 22/08/2017 chiedendo integrazioni;

La Ditta ha fornito dette integrazioni pervenute con PEC n 25503 del 18/09/2017 dichiarando di effettuare lo scarico con dispersione al terreno mediante pozzo assorbente recependo le indicazioni dell'Organo di controllo.

Arpa ha quindi espresso in via definitiva il proprio parere favorevole con prescrizioni trasmettendolo agli enti interessati (PEC n. 27114 del 05/10/2017).

Il Comune di Saluggia ha, a sua volta, trasmesso i seguenti pareri:

- 1) parere n. 8657 del 6/09/2017 (pervenuto con PEC n.24689 del 11/09/2017) con cui si è espresso favorevolmente allo scarico non vincolandolo all'allaccio in pubblica fognatura (art.8 co.2 della LR 13/90) ;
- 2) parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti ambientali pervenuto con PEC n. 27286 del 09/10/2017

Richiamate le note della Provincia trasmesse con PEC n. 22981 del 22/08/2017; PEC n.8624 del 16/03/2017 e PEC n.8326 del 15/03/2017;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35”;
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive di seguito SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Tutto ciò premesso, con la presente

SI PRENDE ATTO

- dei pareri favorevoli al rilascio dell'A.U.A. espressi dal Comune di Saluggia e pervenuti con PEC n.24689 del 11/09/2017 e con PEC n.27286 del 09.10.2017 che si allegano sub A) quali parti integranti della presente ;
- Che risulta accoglibile la richiesta della Ditta MATEMA srl per lo scarico di reflui industriali in strati superficiali del sottosuolo secondo le specifiche in atti;

Fermo restando che l'emissione dell'AUA da parte del SUAP del Comune è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate dal Comune e **riportate nell'allegato A alla presente** (nota n. 27286 del 9/10/2017);
2. eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
3. qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
4. in caso di variazione della titolarità dell'AUA, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni allo SUAP territorialmente competente;
5. la Ditta dovrà comunicare allo SUAP competente per territorio la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
6. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
7. la Ditta è tenuta al rispetto del Regolamento d'utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato e ss.mm.ii. approvato con atto n. 581 del 21.07.2016 dall'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese";
8. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
9. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
10. l'A.U.A. **ha validità di 15 anni dalla data dell'emissione da parte dello SUAP;**
11. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di **rinnovo almeno SEI mesi** prima della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
12. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Si invia la presente presa d'Atto per gli adempimenti conseguenti.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Area Ambiente
(Dr. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

Referente:
Miroso Mezzano – Ufficio A.U.A.
Tel. 0161590451
mezzano@provincia.vercelli.it